# COMUNE DI VITERBO
## POLIZIA MUNICIPALE

==========

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI

# NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA

==========

**Legge 15 Gennaio 1992, n° 21**
**Legge Regionale 26 Ottobre 1993 n° 58.**

## ART. 1 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO.

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura è disciplinato:
- a) dalla Legge 15.01.1992, n° 21;
- b) dalla Legge Regionale 26.10.1993, n° 58;
- c) dalle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- d) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n° 616;
- e) dal D.L.vo 30 Aprile 1992, n° 285 e succ. modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- f) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- g) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

## ART. 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO.

1. Il servizio di cui al precedente art. 1 ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto collettivo od individuale di persone.
2. Si effettua su apposita richiesta rivolta da un'utenza specifica, presso la sede del vettore, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le apposite rimesse

## ART. 3 – SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE.

1. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura viene esercitato dal titolare dell'autorizzazione utilizzando i veicoli con le caratteristiche costruttive stabilite ai sensi del combinato disposto di cui al comma 7 dell'art.82 del D.L.vo 30.04.1992, n° 285 e di cui all'art. 243 del D.P.R. 16.12.1992, n° 495 ed ai sensi dell'art.11, 5° comma della L.R. 26.10.1993, n° 58. Detti veicoli debbono essere muniti della carta di circolazione dalla quale risulti l'uso per detto specifico servizio.
2. Lo stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 avviene all'interno di apposite rimesse.
3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.
4. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, ai sensi dell'art. 10, comma 3° della L.R. 26.10.1993, n° 58, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento nelle aree destinate ai veicoli in servizio di taxi; è tuttavia consentita la circolazione sulle corsie preferenziali e le altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

## ART. 4 – COMMISSIONE CONSULTIVA, COMPOSIZIONE E FUNZIONI.

1. E' istituita una Commissione Consultiva per l'esame ed il parere sui problemi relativi al servizio di noleggio con conducente, nonché per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Essa è così composta:
- A) Presidente: Sindaco o Assessore da Lui delegato;
- B) Un Rappresentante del Comune;
- C) Un Funzionario della Amministrazione Provinciale di Viterbo;

- D) Un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
- E) Un rappresentante delle organizzazioni degli utenti maggiormente rappresentative.

2. La Giunta Comunale provvede alla nomina dei componenti la Commissione. Per i rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 1, il Consesso provvede sulla base dei nominativi forniti dalle organizzazioni delle Associazioni interessate.
3. La Commissione è convocata dal Sindaco o dall'Assessore dallo stesso delegato, che la presiede, con avviso scritto, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso d'urgenza la Commissione è convocata, a mezzo telegramma, almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
4. La seduta della Commissione è ritenuta valida quando esiste la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la stessa.
5. I pareri sono espressi all'unanimità o a maggioranza di voti.
6. I pareri della Commissione non sono vincolanti e debbono comunque essere forniti in tutti i casi indicati dal presente regolamento.
7. La Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
8. Funge da Segretario un dipendente del Settore P.M. con la qualifica non inferiore a "D".

## ART. 5 – COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

La Giunta Comunale nomina la Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C..

La Commissione di Concorso è composta da 3 membri esperti del settore fra cui il Segretario Generale o il Dirigente del Settore P.M. interessato che la presiede.

La Commissione di cui al presente articolo dura in carica per la durata del mandato amministrativo. Essa è convocata dal Presidente rispettando i termini di cui al comma 3 del precedente art. 4.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore a "D", designato dal Presidente.

## ART. 6 – ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO.

La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati nel bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità del servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone, alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Alle valutazioni delle domande debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

## ART. 7 – NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE.

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente è stabilito in 16 unità.

2. Le autovetture di cui al comma 1 portano all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta **"NOLEGGIO"** e sono dotate dello stemma del comune e di una targa posteriore recante la dicitura **"NCC"** inamovibile, e di un numero progressivo. Il contrassegno e la targa sono rilasciate, a spese dell'interessato, da parte dell'Ufficio di Polizia Amministrativa che assegna anche il numero progressivo.
3. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. A tal fine almeno una autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente deve essere adeguatamente attrezzata anche per il trasporto di soggetti portatori di handicap in attuazione della Legge 30.03.1971, n° 118 e del D.P.R. 27.04.1978, n° 384.
4. I veicoli di cui al precedente comma 1, immatricolati a partire dal 01.01.1992, devono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi di inquinamento ed individuati dal Regolamento del Ministro dei Trasporti approvato con Decreto 15.12.1992, n° 572.

## ART. 8 – AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

1. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è necessaria la relativa autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore, sentito il parere della Commissione Consultiva di cui al precedente art. 4.
2. L'autorizzazione è rilasciata, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che possono gestire in forma singola o associata.
3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo che dovrà essere guidato personalmente dal titolare della stessa, salvo i casi di sostituzione previsti dall'art. 12, ovvero da personale dipendente regolarmente assunto.
4. La autorizzazione ha durata annuale e deve essere vidimata entro il 31 Gennaio di ogni anno.
5. L'autorizzazione, oltre alle complete generalità del titolare, deve contenere l'indicazione del tipo, marca e numero di targa del veicolo destinato al servizio, nonché il numero d'ordine.
6. L'autorizzazione deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio ed esibita ad ogni richiesta degli organi di polizia.

## ART. 9 – REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE.

1. Per ottenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con autovetture occorre che sussistano i seguenti requisiti e condizioni:

- a) avere età non inferiore ai 18 anni;
- b) avere cittadinanza italiana o appartenente agli Stati della C.E.E. o ad altri Stati a condizione di reciprocità;
- c) avere la residenza nel comune;
- d) godere dei diritti civili e politici;
- e) avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo;
- f) avere nell'ambito del territorio comunale la sede dell'attività economica e la proprietà o disponibilità di idonea rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza;
- g) avere ottenuto l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura ai

sensi dell'art. 6 della Legge 21/1992 o di equipollente documento rilasciato dalla competenti autorità di un paese della C.E.E.;

- h) aver stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
- i) aver adempiuto alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;
- l) essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nel registro delle ditte per l'attività dei trasporti o essere iscritto all'albo delle imprese artigiane.

2. I requisiti e le condizioni debbono essere dichiarati.

## ART. 10 – REQUISITI E DOCUMENTAZIONE NECESSARI PER I CONDUCENTI DI AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

1. I conducenti di autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, ivi compresi i titolari di autorizzazione per detto servizio quando provvedano personalmente alla guida dei succitati veicoli, devono essere in possesso dei seguenti requisiti e documenti:

- a) essere iscritto nel ruolo di cui alla lettera g) del comma 1 del precedente art. 9;
- b) non esplicare professionalmente altra attività lavorativa tale da non consentire il regolare svolgimento del servizio, attestato da dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 4 della Legge 04.01.1968, n° 15;
- c) non essere affetto da malattie contagiose o da altre malattie che impediscano il regolare esercizio del servizio;
- d) aver conseguito la patente di guida di categoria B ed il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

## ART. 11 – ISTANZA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture, gli interessati devono inoltrare domanda in carta legale al Sindaco nella quale deve essere dichiarato:

- a) le complete generalità della persona fisica o giuridica del richiedente con l'indicazione della residenza e del domicilio. Nel caso in cui il richiedente intenda esercitare il servizio a mezzo di conducenti regolarmente assunti, dovrà indicare le complete generalità di questi ultimi;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) il tipo e le caratteristiche del veicolo che s'intende utilizzare per il servizio di noleggio con conducente;
- d) l'ubicazione e le caratteristiche della rimessa.

2. Nella stessa domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) di essere in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 9;
- b) che i conducenti, eventualmente assunti, siano in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 9;
- c) di impegnarsi a provvedere, entro i termini indicati nei commi 2 e 4 del successivo art. 12, alla presentazione della documentazione occorrente.

3. Gli interessati possono, altresì, indicare nella domanda eventuali titoli preferenziali.

## ART. 12 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

1. Il Dirigente del Settore rilascia l'autorizzazione agli aventi diritto, previo parere della Commissione Consultiva di cui al precedente art. 4, sulla base di apposita graduatoria predisposta dal Settore, preceduta da bando di pubblico concorso, previo accertamento dei requisiti prescritti ed in conformità dei titoli preferenziali.
2. Il Dirigente del Settore dà comunicazione agli interessati di accoglimento della domanda di ottenimento dell'autorizzazione, unitamente all'indicazione dell'obbligo di presentare, prima di intraprendere il servizio e, comunque, ent

## ART. 18 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI ADIBITI A DETTO SERVIZIO.

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente ed i conducenti dei veicoli adibiti a detto servizio devono, durante la prestazione, comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità, e tenere, comunque, sempre un atteggiamento decoroso.
2. In particolare i soggetti di cui al precedente comma devono:

- a) compiere i servizi che siano richiesti dagli organi di polizia nell'adempimento dei compiti istituzionali, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per attività di polizia giudiziaria, anche se non vengono retribuiti immediatamente. Gli stessi organi provvederanno successivamente alla richiesta di pagamento per il servizio prestato;
- b) al termine di ogni corsa visitare diligentemente l'interno del veicolo e, qualora si rinvengano oggetti dimenticati dall'utente, salvo che si possa provvedere ad una immediata restituzione all'avente diritto, depositarli senza indugio al competente ufficio comunale, indicando le circostanze del ritrovamento;
- c) prestare aiuto ai portatori di handicap nel salire e scendere dal veicolo.

## ART. 19 – COMPORTAMENTO DEI PASSEGGERI.

1. Qualora per avaria del veicolo o in altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, anche momentaneamente, i passeggeri hanno diritto di abbandonare, quando possibile il veicolo, corrispondendo unicamente l'importo relativo al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.
2. Il passeggero che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo è tenuto al risarcimento nei confronti del titolare dell'autorizzazione. A tal fine il predetto titolare ovvero il conducente del veicolo danneggiato può chiedere l'assistenza di un organo di polizia per l'accertamento del danno e le generalità del passeggero.

## ART. 20 – TARIFFE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

1. Le tariffe per il servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 4 sulla base delle disposizioni concernenti i criteri per la fissazione di una tariffa chilometrica minima e massima emanate dal ministero dei Trasporti ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della Legge 15.01.1991, n° 21.
2. I titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di portare a conoscenza dell'utenza le tariffe di cui al comma 1 mediante apposita tabella rilasciata dal Comando di Polizia Municipale e affissa in modo ben visibile nelle rimesse ed all'interno dei veicoli.

## ART. 21 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

1. Non sono consentite sostituzioni di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente senza autorizzazione del Dirigente del Settore.

2. Il veicolo, fermo per riparazione, potrà essere sostituito, previa autorizzazione di cui al comma 1, per il solo periodo di fermo o, comunque, di indisponibilità, da altro veicolo in possesso delle caratteristiche di cui agli artt. 3 e 7 del presente regolamento.

## ART. 22 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE.

1. Salvo che il fatto costituisce reato e ferme restando tutte le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada, nonché le sanzioni penali previste dall'art. 1216 e le sanzioni amministrative previste dall'art. 118 del R.D. 30.03.1942, n° 327 rispettivamente a carico di chiunque circola con una autovettura senza il contachilometri, di chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso, i contravventori alle norme del presente regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 106 del testo unico della Legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 03.03.1934, n° 383 e successive modificazioni, secondo la procedura prevista dall'art. 107 del succitato testo unico e dall'art. 16 della Legge 24.11.1981, n° 689.
2. E' ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n° 689 e di cui all'art. 107 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 03.03.1934, n° 383 e successive modificazioni, delle somme fisse:

- a) di Lire 200.000 per chiunque adibisce al servizio di noleggio con conducente un'autovettura senza essere munito dell'autorizzazione prevista;
- b) di Lire 60.000 per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che non ricevono le prenotazioni di trasporto presso l'apposita rimessa;
- c) di Lire 60.000 per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che violano il disposto di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 3;
- d) di Lire 60.000 per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che violano il disposto di cui al comma 2, prima parte dell'art. 7;
- e) di Lire 60.000 per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che violano il disposto di cui all'art. 15;
- f) di Lire 100.000 per il titolare della autorizzazione ovvero per il conducente che violano il disposto di cui al comma 1 dell'art. 16. In detto caso il personale che ha accertato la circolazione del veicolo in servizio di noleggio con conducente con i dispositivi di conteggio dei chilometri mancanti o, sebbene presenti, non funzionanti, diffida il conducente, con annotazione in calce al verbale, a regolarizzare i dispositivi entro il termine di dieci giorni. Si intendono regolari quei dispositivi il cui montaggio e conseguente funzionamento sono stati verificati dal competente ufficio metrico. Dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertata violazione con la relativa diffida il Dirigente del Settore adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente per lo stesso periodo di dieci giorni. Il Dirigente del Settore adotta, altresì, la revoca del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione qualora il titolare della stessa provveda a munire il veicolo del prescritto dispositivo, previo accertamento da parte del personale addetto al servizio di vigilanza e controllo;
- g) di Lire 100.000 per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che violano il disposto di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) dell'art. 17;
- h) di Lire 100.000 per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che violano il disposto di cui al comma 1 dell'art. 18.
- i) di Lire 150.000 per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che violano il disposto di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 18;
- l) di Lire 100.000 per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che violano il disposto di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 18;

- m) di Lire 150.000 per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che violano il disposto di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 18;
- n) di Lire 200.000 per il titolare dell'autorizzazione ovvero per il conducente che effettuino il servizio di noleggio con autovettura durante il periodo di vigenza del provvedimento sindacale di sospensione dell'autorizzazione, adottato ai sensi dell'art. 23.
- o) di Lire 100.000 per i passeggeri che violano il disposto di cui alla prima parte del comma 2 dell'art. 19;
- p) di Lire 100.000 per il titolare dell'autorizzazione che viola il disposto di cui al comma 2 dell'art. 20;

## ART. 23 – SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE.

1. Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 22, i titolari dell'autorizzazione sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
- a) diffida;
- b) sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di 6 mesi;
- c) revoca dell'autorizzazione.

2. Il Dirigente del Settore adotta il provvedimento di diffida a seguito dell'accertamento di una delle violazioni previste dal comma 2 del precedente art. 22, con esclusione di quelle di cui alle lettere f) ed n).
3. Il Dirigente del Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 4, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione nel caso in cui, nel corso di un anno, il titolare dell'autorizzazione ovvero il conducente commettano tre violazioni tra quelle previste alle lettere b) c) d) del comma 2 del precedente art. 22 ovvero due violazioni tra quelle previste dalle lettere e), f), g), h), i) e l) del comma 2 dello stesso articolo.
4. Il Dirigente del Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 4, adotta, altresì, il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione per 10 giorni nel caso previsto dalla lettera f), del comma 2 del precedente art. 22; nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione ovvero il conducente siano stati rinviati a giudizio dinanzi al giudice competente per aver rifiutato, senza giustificato motivo, il servizio, il provvedimento di sospensione è a tempo indeterminato. Nel caso di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 179 del D.L.vo 30.04.1992, n° 285, così come modificato dall'art. 95 del D.L.vo 10.09.1993, n° 360, il provvedimento di sospensione è della durata delle predette sanzioni amministrative accessorie.
5. Il Dirigente del Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 4, adotta, altresì, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione nei casi in cui il titolare della stessa ovvero il conducente commettano almeno due violazioni, tra quelle di cui all'art. 22, successive ad un provvedimento di sospensione del titolo già adottato.
6. Il Dirigente del Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 4, adotta, inoltre, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione nel caso accertamento e contestazione delle violazioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 22 e nel caso di inottemperanza all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 16 decorsi infruttuosamente i dieci giorni di sospensione dell'autorizzazione prevista dalla prima parte del precedente comma 3.
7. Il Dirigente del Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 4, adotta il provvedimento di revoca dell'autorizzazione, oltre che nei casi di cui ai commi 4 e 5 del precedente art. 12, nel caso di perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti previsti dall'art. 9.
8. Le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1 esplicano i propri effetti a decorrere dalla notificazione all'interessato del provvedimento effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## ART. 24 – INFORMAZIONI ALLA C.C.I.A.A.

Di tutti i provvedimenti prescritti dal presente regolamento riguardanti le autorizzazioni ed i conducenti va data comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Viterbo.

## ART. 25 – TITOLI PREFERENZIALI.

1. Nell'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente costituiscono titolo preferenziale nell'ordine:
- a) essere già titolare di autorizzazione per il medesimo servizio;
- b) aver svolto l'attività di autotrasporti di persone in qualità di conducente nel medesimo servizio di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi o in quello pubblico da piazza o essere stato dipendente di società o aziende che gestiscono il servizio pubblico di linea per il medesimo periodo;
- c) essere in possesso dei titoli preferenziali o di precedenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per la formazione di graduatorie per l'assunzione nei pubblici impieghi.

2. Per il titolo di cui alla lettera a) del comma 1 sono attribuiti quattro punti; per i titoli di cui alla lettera b) del comma 1 è attribuito mezzo punto per ogni anno e in quota proporzionale per frazione di anno; per ogni titolo di cui alla lettera c) del comma 1 è attribuito un punto.
3. Per i carichi di famiglia sono attribuiti due punti per il coniuge, un punto per ogni figlio e mezzo punto per ogni altro familiare. I punti sono attribuiti esclusivamente per le persone a carico del richiedente che, secondo le risultanze anagrafiche, sono comprese nel suo stato di famiglia da almeno un anno.
4. Agli effetti del rilascio di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente ha prevalenza sui titoli di cui ai commi precedenti la qualità di concessionario in atto di autoservizi di linea operante nel territorio comunale, ivi comprese le aziende pubbliche abilitate al servizio di noleggio con conducente con autobus. Avranno in ogni caso la precedenza nell'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente quelle aziende che, in relazione al loro assetto ed alla loro struttura, potranno dimostrare di soddisfare adeguatamente le esigenze del trasporto collettivo di persone.
5. Soltanto in caso di parità di titoli l'assegnazione dell'autorizzazione viene effettuata tenendo conto del reddito dei richiedenti.
6. Fermo restando il periodo minimo di cui alla lettera b) del precedente comma 1, quando il richiedente ha prestato servizio in diversi periodi di tempo, tali periodi vengono sommati, ai fini dell'attribuzione del punteggio, tutti insieme.

## ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI.

1. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente regolamento si applicano le statuizioni contenute nella Legge 15.01.1982, n° 21, nella Legge Regionale 26.10.1993, n° 58, nel D.L.vo 30.04.1992, n° 285 così come modificato dal D.L.vo 10.09.1993, n° 360, nonché in tutte le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, comunque, non incompatibili con le presenti norme.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

# *INDICE PER ARTICOLI*

*ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO*
*ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO*
*ART.3 -SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE*
*ART. 4 - COMMISSIONE CONSULTIVA, COMPOSIZIONE E FUNZIONI*
*ART. 5 - COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE*
*ART. 6 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO*
*ART. 7 - NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE*
*ART. 8 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE*
*ART. 9 - REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE*
*ART.10 - REQUISITI E DOCUMENTAZIONE NECESSARI PER I CONDUCENTI DI AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE*
*ART.11 - ISTANZA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE*
*ART.12 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE*
*ART.13 - TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE*
*ART.14 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA*
*ART.15 - OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DEL CAMBIAMENTO DI RESIDENZA O DELLA SEDE DELLA RIMESSA*
*ART.16 - CONTACHILOMETRI*
*ART.17 - DIVIETI PER I TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E PER I CONDUCENTI DEI VEICOLI ADIBITI A DETTO SERVIZIO*
*ART.18 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI ADIBITI A DETTO SERVIZIO*
*ART.19 - COMPORTAMENTO DEI PASSEGGERI*
*ART.20 - TARIFFE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE*
*ART.21 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE*
*ART.22 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE*
*ART.23 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE*
*ART.24 - TITOLI PREFRENZIALI*
*ART.25 - DISPOSIZIONI FINALI*